

Parere n. 138 del 19/11/2009

Protocollo PREC 67/09/L

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall'impresa Selma S.r.l. - Realizzazione dell'eco centro del Coros Logudoro e del sistema di raccolta differenziata - Piattaforma di prima valorizzazione RR.SS.UU. - Importo a base d'asta € 1.267.013,27 - S.A.: Comune di Ittiri (SS)

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio del Precontenzioso

Considerato in fatto

In data 6 maggio 2009 perveniva all'Autorità l'istanza di parere in oggetto, con cui l'impresa Selma s.r.l. esponeva di aver partecipato alla gara in questione, risultando peraltro esclusa per non aver inserito nella dichiarazione di ammissione gli elementi di cui alle lettere h) e i) del disciplinare di gara, concernenti la comunicazione di un numero di fax dove ricevere le eventuali richieste ex art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 nonché la presa d'atto che si trattava di contratto a corpo. L'istante contestava tale esclusione a fronte della rilevabilità dei medesimi elementi da altre dichiarazioni rese e documenti allegati a corredo della domanda di partecipazione.

A riscontro della richiesta di informazioni avanzata da questa Autorità nell'istruttoria procedimentale la stazione appaltante contestava quanto esposto nell'istanza evidenziando, per un verso, che l'esclusione si basava altresì sulla omissione di altre dichiarazioni previste dal disciplinare di gara, come quella "di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito" (lett. h), secondo punto del disciplinare) nonché su ulteriori irregolarità emerse in sede di gara e, per altro verso, che la carenza delle dichiarazioni in questione era sanzionata espressamente con l'esclusione dalla *lex specialis* (punto 2, ultimo capoverso del disciplinare).

Ritenuto in diritto

Oggetto della richiesta di parere è la legittimità del provvedimento di esclusione, disposto dal Comune di Ittiri in diretta applicazione della sopra richiamata previsione della *lex specialis*.

Come accennato nella narrativa in fatto, la statuizione della *lex specialis* in contestazione prevedeva, con avvertenza e a pena di esclusione (cfr. punto 2, ultimo capoverso del disciplinare di gara), l'obbligo di inserire nella domanda di partecipazione alla gara la dichiarazione di una serie di dati ed elementi, specificati punto per punto dallo stesso art. 2.

L'odierna istante risulta essere stata esclusa in applicazione della suddetta previsione, a tenore della quale "l'incompletezza e/o mancanza dei dati richiesti nella suddetta dichiarazione comporterà l'esclusione dalla gara", per la mancanza della dichiarazione relativa a tre punti e non solo due come nella iniziale prospettazione di parte, mancando anche, come evidenziato dalla stazione appaltante, la dichiarazione "di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito" (lett. h), secondo punto del disciplinare).

Tenuto conto, pertanto, che le censure mosse dalla Selma s.r.l. investono solo due dei tre motivi di esclusione, appare evidente la carenza di interesse alla pronuncia in merito ai due profili contestati in quanto, anche qualora si ritenessero accoglibili le predette due censure sollevate dall'istante rimarrebbe pendente la questione relativa al terzo motivo di esclusione non contestato.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'esclusione disposta dal Comune di Ittiri nei confronti dell'impresa istante è conforme alle previsioni della *lex specialis*.

I Consiglieri Relatori: Alessandro Botto, Giuseppe Brienza

Il Presidente: Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 17 dicembre 2009